

Comune di CASTELNUOVO

Provincia di Trento



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA
PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028**

Premessa

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 45 del 19 dicembre 2025

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2026-2028, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- Visto il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto 2023, che introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione - Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto).

Il presente parere è reso nell'ambito di un contesto internazionale segnato dalle crisi ucraina e mediorientale, dell'impennata dei costi delle materie prime e della spesa energetica nonché dall'aumento dell'inflazione; tutto ciò trova ripercussioni anche sulla programmazione degli enti locali.

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, del Comune di Castelnuovo che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 19 dicembre 2025

L'ORGANO DI REVISIONE
(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	8
BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028.....	9
1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
2. Previsioni di cassa.....	12
3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2026-2028	13
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
5. Finanziamento della spesa del titolo II	16
6. La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	18
7. Verifica della coerenza interna	18
8. Verifica della coerenza esterna	20
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2026-2028	22
A) ENTRATE CORRENTI.....	22
IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)	22
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	23
Addizionale sul consumo di energia elettrica.....	24
Addizionale I.R.P.E.F.	24
Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)	24
Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento	25
Proventi dei servizi pubblici	27
Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria	27
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	27
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	28
Contributi per permesso di costruire.....	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale.....	29
Riqualificazione della spesa corrente	30
Altre spese correnti	31
Fondo crediti di dubbia esigibilità	32
Fondo di riserva di competenza	36
Fondi per spese potenziali	36
Fondo di riserva di cassa.....	36
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	36
ORGANISMI PARTECIPATI	38
SPESE IN CONTO CAPITALE	41
PNRR.....	42
INDEBITAMENTO	44
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	48
CONCLUSIONI.....	51

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto revisore dei conti nominato, per il triennio dal 01.01.2023 al 31.12.2025, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2022.

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9) al d.lgs.118/2011.

- ha ricevuto in data 3 dicembre 2025 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, approvato dalla giunta comunale in data 26/11/2025 con delibera n. 131 completo dei seguenti allegati obbligatori necessari per l'espressione del parere:
- **nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:**
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2025;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
- **nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n. 267:**
 - h) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi:

Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta	143	18/12/2026	Servizio idrico integrato Comune di Castelnuovo – Approvazione tariffe acquedotto anno 2026.
Giunta	144	18/12/2026	Servizio Idrico Integrato Comune di Castelnuovo – Approvazione tariffe fognatura anno 2026.

- i) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
- j) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

- k) il piano degli indicatori;
- l) documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art.170 del d.lgs.267/2000 e dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, dalla Giunta contenente il programma triennale dei lavori pubblici e le indicazioni circa il fabbisogno del personale;
- m) la proposta delibera del Consiglio di conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del d.lgs. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2026/2028;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

Il protocollo di intesa in materia di finanza locale integrazione per l'anno 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025 le parti hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 dei comuni, le parti hanno concordato l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. Hanno altresì autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente, con deliberazione della Giunta comunale nr. 32 di data 22/04/2021:

- dava atto che il Comune di Castelnuovo si avvale della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del d.Lgs 267/2000 e ss.mm. con deliberazione consiliare nr. 8 di data 13/06/2019;
- dava atto che il Comune di Castelnuovo esercitava la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019, n.157, con deliberazione consiliare nr. 18 di data 25/07/2019;
- deliberava di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 redatta secondo gli schemi semplificati approvati con Decreto di data 19/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ente entro il 30 novembre 2025 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025/2027 con delibera del Consiglio Comunale n. 32 di data 26.11.2025.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

L'organo consigliere ha approvato con delibera n. 7 del 06/05/2024 il rendiconto per l'esercizio 2024.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2024:

si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2024 *dopo il riaccertamento ordinario dei residui* così distinto ai sensi dell'art.187 del Tuel:

	2024
Risultato di amministrazione (+/-)	2.963.833,16
di cui:	
a) Fondi vincolati	238.614,45
b) Fondi accantonati	200.470,78
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	2.524.747,93
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	2.963.833,16

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28/07/2025 con oggetto: "Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2025" dava atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2022	2023	2024
Disponibilità	1.523.721,12	2.008.657,22	1.670.009,90
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente *si* è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2026-2028 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2026, 2027 e 2028 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2025 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. DEF.	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
		2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	42.833,10	32.700,00	33.000,00	33.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.021.913,53	-		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	981.042,81			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	592.731,00	588.431,00	587.000,00	587.000,00
2	Trasferimenti correnti	502.636,77	513.328,13	513.328,13	484.162,00
3	Entrate extratributarie	671.037,10	658.040,87	657.171,87	657.338,00
4	Entrate in conto capitale	1.844.958,82	605.100,00	-	-
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-			
6	Accensione prestiti	-			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	738.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
totale		4.649.363,69	3.402.900,00	2.795.500,00	2.766.500,00
	totale generale delle entrate	6.695.153,13	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2025	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
				2026	2027	2028
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	1.805.600,25	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00	
	di cui già impegnato*		83.089,19	14.843,00	787,77	
	di cui fondo pluriennale vincol	32.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
2	SPESE IN CONTO CAPITALE			605.100,00	-	-
	previsione di competenza	3.822.386,75	605.100,00	-	-	
	di cui già impegnato*		-	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincol	-	-	(0,00)	(0,00)	
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'			0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincol	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
4	RIMBORSO DI PRESTITI			29.166,13	29.166,13	29.166,13
	previsione di competenza	29.166,13	29.166,13	0,00	0,00	
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincol	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			300.000,00	300.000,00	300.000,00
	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincol	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			738.000,00	738.000,00	738.000,00
	previsione di competenza	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00	
	di cui fondo pluriennale vincol	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	6.695.153,13	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00
		di cui già impegnato*		83.089,19	14.843,00	787,77
		di cui fondo pluriennale vincol	36.880,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	6.695.153,13	3.435.600,00	2.828.500,00	2.799.500,00
		di cui già impegnato*		83.089,19	14.843,00	787,77
		di cui fondo pluriennale vincol	36.880,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° marzo 2019 (a seguito della legge 145/2018) in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2026-2027-2028 di riferimento.

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2026	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	32.700,00
FPV di parte corrente applicato	32.700,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	33.000,00
FPV corrente:	33.000,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	33.000,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

L'organo di revisione ritiene di dover osservare che sarebbe opportuno che le spese di investimento trovassero reimputazione già nel bilancio di previsione di ciascun esercizio sulla base del cronoprogramma; sembra invece che l'ente rinvii ciò alla fase di riaccertamento ordinario dei residui.

Avanzo presunto:

Nessuna quota dell'avanzo presunto di € 1.978.319,99.= viene applicata al bilancio di previsione 2026-2028.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2026
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	351.505,58
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	909.448,37
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	555.188,84
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.169.570,04
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.219.419,82
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.025.490,36
TOTALE TITOLI		8.179.117,43
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.530.623,01

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2026
1	<i>Spese correnti</i>	3.397.525,15
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.743.894,47
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	29.166,13
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	300.000,00
6	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.073.281,08
TOTALE TITOLI		7.543.866,83
SALDO DI CASSA		986.756,18

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 0,00.=.

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2026-2028

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.700,00	33.000,00	33.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.759.800,00	1.757.500,00	1.728.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		33.000,00	33.000,00	33.000,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		20.675,80	20.144,47	20.144,47
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	29.166,13	29.166,13	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 0,00	- 0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		- 0,00	- 0,00	0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

BILANCIO DI PREVISIONE**EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	605.100,00	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	605.100,00	-	-
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI:

cap	art	descrizione	titolo	anno 2026	anno 2027	anno 2028
12	0	IMIS DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZ. E ACCERTAM. ANNI PRECEDENTI	1	1.681,00	500,00	500,00
205	1	RIMBORSO ONERE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	2	6.000,00	6.000,00	6.000,00
205	2	RIMBORSO ONERE SEGGIO ELETTORALE	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
205	9	RIMBORSO SPESE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				17.681,00	16.500,00	16.500,00

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI:

cap	art	descrizione	titolo	anno 2026	anno 2027	anno 2028
1160	371	CONTRIBUTO RIMBORSO PANNOLINI LAVABILI NEONATI	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1711	2	COMPENSO STRAORDINARI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1723	165	SPESE PER ACQUISTO BENE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1733	165	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6261	381	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9631	116	INIZIATIVE VARIE IN CAMPO AMBIENTALE	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10425	381	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO PER PROGETTI SOVRACOMUNALI CULTURALI E SPORTIVI	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10630	380	ATTIVITA' SOCIALI E RICREATIVE	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				25.000,00	25.000,00	25.000,00

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, bilancio 2026/2028 al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- contributo permesso di costruire	-	
- contributo permesso di costruire destinato a spesa corrente	-	
- alienazione di beni	-	
- saldo positivo delle partite finanziarie		
FPV	-	
Totale mezzi propri		-
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche	605.100,00	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		605.100,00
TOTALE RISORSE		605.100,00

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2

- a) La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:
 - l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2015, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
 - il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
- b) la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:
 - l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata;
 - da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
 - la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;
 - la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa illustra in maniera completa le informazioni richieste.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**7. Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2026-2028 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011). Lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 14.10.2025.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2018 ha apportato modifiche al paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, introducendo il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti

Per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti è consentita dunque l'elaborazione di un DUP semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di programmazione semplificato riguardano principalmente:

1. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
 - d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

- h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la programmazione dei lavori pubblici,
- d) la programmazione del fabbisogno di personale;
- e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

7.2. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

7.2.1. programma triennale lavori pubblici

Con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici (aggiornato con D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024);

La legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 detta "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";

La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recepisce le direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;

L'art. 37 del nuovo Codice prevede due importanti novità in materia di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, rispetto al testo previgente. La prima novità riguarda il programma degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, che diventa triennale (in precedenza era biennale) e nel quale dovranno essere indicati gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore ai 140.000 euro (in precedenza era di un importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro). Si ricorda al riguardo che il principio contabile applicato della programmazione 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 è stato aggiornato. Per quanto concerne invece il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti annuali, la novità consiste nell'innalzamento della soglia economica dei lavori, compresi quelli da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, che devono in esso essere contenuti, che passa da un importo stimato unitario pari o superiore a 100.000 euro, a 150.000 euro. Entrambi i suddetti programmi dovranno essere redatti secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 del nuovo codice dei contratti, peraltro, il medesimo codice, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. In attesa delle determinazioni in merito, da parte della Provincia Autonoma di Trento, viene mantenuto lo schema in vigore.

Il DUP comprende dunque la programmazione dei lavori pubblici, che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio della programmazione 4/1. Per tale motivo esse devono essere integrate con ulteriori informazioni. Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera 1061/2002.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici.

7.2.2. programmazione del fabbisogno del personale

Nell'ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 ha introdotto nell'ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il quadro normativo è stato completato con l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è riservata, tra l'altro, la definizione della programmazione del fabbisogno del personale, nel DUP devono in ogni caso essere individuate le risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale stesso, a livello annuale e triennale, entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente.

La Disciplina per le assunzioni del personale dei comuni è regolata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 28 aprile 2023.

Con la deliberazione di Giunta n. 19 di data 27.02.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica.

Si riportano di seguito i commi che contengono tali disposizioni:

819. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

823. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Pertanto a partire dall'approvazione del Rendiconto 2018 e così per gli esercizi successivi sarà possibile applicare avanzo di amministrazione nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2026-2028**A) ENTRATE CORRENTI**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2026-2028, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Con gli articoli dall'1 al 14 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" a partire dal 2015, è stata istituita, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.); La nuova imposta sostituisce l'IMU e la TASI;

Il presupposto dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) è il possesso, inteso quale titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi sugli immobili di ogni tipo, ferme restando le esclusioni, esenzioni, riduzioni disciplinate dalla legge.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area; il valore dell'area è quello in commercio al 1° gennaio di ogni periodo d'imposta;

Con l'art. 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", il legislatore provinciale interviene nuovamente in materia di (IM.I.S.) allo scopo, in primo luogo, in analogia a quanto previsto dal legislatore nazionale, di non assoggettare le abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9), in secondo luogo di agevolare le imprese in materia fiscale;

Per far fronte alle conseguenze sul tessuto produttivo dall'emergenza della pandemia Covid_19 la Provincia autonoma di Trento ha introdotto, con le LL.PP. nn. 2/2020, 3/2020 e n. 6/2020 n. 10/2020, modifiche all'articolo 7 comma 3 lettera b bis) della L.P. n. 14/2014 in materia di riduzione della base imponibile I.M.I.S. 2020, modifiche che trovano applicazione per il solo periodo d'imposta 2020 ad eccezione della facoltà di cui alla lettera b) quarto trattino (lettera e sexies)) che trova applicazione a regime.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, prende atto che i Protocolli in materia di finanza locale dal 2022 al 2025 hanno confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018. Lo stesso protocollo d'intesa in considerazione dell'attuale quadro congiunturale, che pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento delle misure tributarie di sostegno, con particolare riferimento all'applicazione delle agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici. Le parti hanno quindi concordato di confermare fino a tutto il periodo d'imposta 2028 l'attuale quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra:

L'Amministrazione, sulla base di queste premesse, intende pertanto confermare anche per il 2026, le aliquote nella seguente misura:

- per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze, lo 0,00%;
- per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, lo

- 0,35%;
- per i fabbricati e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti ed affini entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, lo 0,35%;
 - per gli altri fabbricati abitativi, lo 0,895%;
 - per i fabbricati di cui alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2, lo 0,55%;
 - per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale a 75.000,00 euro, lo 0,55%;
 - per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 con rendita superiore a 75.000,00 euro, lo 0,79%;
 - per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale a 50.000,00 euro, lo 0,55%;
 - per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore a 50.000,00 euro, lo 0,79%;
 - per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6 e D9, lo 0,79%;
 - per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita inferiore o uguale a 25.000,00 euro, lo 0,00%;
 - per i fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita superiore a 25.000,00 euro, lo 0,1%. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 1.500,00 euro;
 - per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati, lo 0,895%;
 - per le aree fabbricabili lo 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2, di 5,5 vani, maggiorata del 30%, come determinato per ciascun comune dalla L.P. n. 14/2014 (Euro 326,49.=).

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La TARI del 2025 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021. A questa si aggiunge la deliberazione ARERA n. 459 del 26/10/2021, relativa alla valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) e, infine, si segnala la recente determinazione ARERA del 04/11/2021, n. 2/DRIF/2021 di approvazione degli schemi tipo di:

- PEF quadriennale;
- relazione di accompagnamento al PEF quadriennale;
- dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico

Il Consiglio della Comunità Valsugana e Tesino con propria deliberazione n. 22 del 26.11.2019, ha approvato il Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI.), aggiornato da ultimo con decreto del Commissario n. 7 dd. 26 gennaio 2021, il Consiglio Comunale ne ha preso atto con deliberazione n. 2 del 8 gennaio 2020.

La tariffa 2026 sarà quella proposta dalla Comunità Valsugana e Tesino sulla base del PEF piano economico finanziario approvato. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A tale proposito si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 febbraio 2002 con la quale è stata approvata la convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino per la gestione associata del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti la quale prevede che, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, così come per una migliore ed unificata organizzazione, viene trasferita la titolarità della funzione inerente il servizio nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati, nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso;

Si rende necessario far presente che le deliberazioni di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei rispettivi regolamenti devono essere approvate prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

Recupero evasione ICI/IMUP	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025 Prev. defin.	Esercizio 2026
Previsione	11.500,00	8.900,00	20.731,00	1.681,00
Accertamento	9.246,88	9.195,14	21.981,00	
Riscossione (competenza)	5.068,76	5.611,14	4.842,45	

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'ente *non ha previsto* l'applicazione dell'addizionale.

Tosap (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

A partire dal 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2021, così come modificata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2021 e n. 8 del 31.01.2022, è stato introdotto il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 – comma 816) che sostituisce il canone di concessione e l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento

Con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Provincia Autonoma di Trento, le parti hanno convenuto di definire le risorse di parte corrente da destinare nel 2026 ai rapporti finanziari con i Comuni, nell'ammontare complessivo di circa di 382 milioni di euro con la seguente destinazione:

Trasferimenti compensativi;

La quota finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. è pari per l'anno 2026 a 24,19 milioni di Euro, così articolati:

- compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
- compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
- a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle scuole paritarie, di carattere strutturale, e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale.

A tale importo si aggiungono 13,5 milioni di Euro pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica.

fondo perequativo/solidarietà;

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a 146,90 milioni di Euro.

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel fondo perequativo "base":

- quota favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche;
- per progressioni orizzontali (1,03 mln), per CCPL 2016-2018 (12,8 mln), per CCPL 2019-2021 (14,3 mln), per CCPL 2022-2024 (inclusivo di incrementi retributivi, quota Laborfonds, revisione ordinamento professionale e risorse contrattuali aggiuntive art. 10 L.p. 13/2024) e incremento buono pasto (20,8 mln), per CCPL 2025-2027 e sanifonds (14,9 mln di euro inclusivi della quota relativa alle progressioni economiche di cui all'art. 6, co. 4, LP n. 9/2024);
- trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;
- trasferimento per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022, secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022;
- quota da destinare al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds;
- quota da dedurre per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015;
- quota da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993

- regolazioni finanziarie fondi COVID da destinare alle regolazioni finanziarie tra comunità, comunità e provincia relativi al fondo di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020, in relazione a ristori specifici di spesa rientranti nelle certificazioni covid-19 del triennio 2020-2021-2022 (deliberazione di Giunta provinciale n. 487 di data 12 aprile 2024).

fondo perequativo - quota integrativa per il 2026

Nelle more della revisione complessiva delle modalità di riparto del Fondo perequativo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 le parti hanno concordato sull'opportunità di procedere comunque con l'aggiornamento dei criteri di riparto della quota integrativa, quantificata per l'anno 2026 in 20,9 mln di euro, come esplicitato nella nota metodologica allegata al Protocollo medesimo. L'importo assegnato per il 2026 è di euro 46.966,82.

fondo specifici servizi comunali

La quantificazione complessiva del Fondo specifici servizi per l'anno prossimo, pari ad Euro 84.700.000,00, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

- Servizio di custodia forestale
- Gestione impianti sportivi
- Servizi socio-educativi per la prima infanzia
- Trasporto turistico
- Trasporto urbano ordinario
- Trasporto urbano ordinario e turistico – quota IVA
- Servizi integrativi di trasporto turistico
- Polizia locale
- Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana
- Polizia locale: oneri contrattuali
- Progetti culturali di carattere sovracomunale
- Biblioteche
- Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO

Per il 2026 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, a partire dall'esercizio 2018, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, in particolare, l'ex Fondo investimenti minori è previsto al lordo della quota annuale di recupero delle somme anticipate al Comune e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui per euro 29.166,13.

Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali

Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	<i>Entrate/proventi prev. 2026</i>	<i>Spese/costi prev. 2026</i>	<i>% copertura 2026</i>
acquedotto	40.000,00	40.000,00	100,00%
fognatura	4.900,00	4.900,00	100,00%
Totale	44.900,00	44.900,00	100,00%

La percentuale di copertura risulta pari al 100%.

Va considerato che nel calcolo delle tariffe sono incluse le spese del personale presunte e di difficile quantificazione in sede previsionale ma che a consuntivo, comunque, sono sempre coperte dalle entrate nella misura del 100%. Nel prospetto sopra esposto le spese del personale sono state considerate nel limite complessivo delle entrate previste a bilancio.

Con delibere della Giunta Provinciale n. 2436 e 2437 del 9 novembre 2007 la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, ha apportato, rispettivamente, al testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura e al testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto alcune modifiche al sistema di tariffazione di tali servizi, modifiche che confermano sostanzialmente l'impianto che prevede la suddivisione dei costi in fissi e variabili e la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi a tutte le utenze e una tariffa legata a scaglioni di consumo. Il modello sopra indicato, nonostante le modifiche normative intervenute, resta allo stato attuale il modello di riferimento per la determinazione delle tariffe. Le tariffe del servizio acquedotto e fognatura devono pertanto essere adeguate al sistema tariffario di riferimento e raggiungere un grado di copertura dei costi pari a circa il 100%; Tra i proventi dei servizi sono inoltre previsti quelli del servizio di depurazione.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023 sottoscritto in data 18 novembre 2022 le parti avevano concordato di rinviare la modifica dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura al 2024, una volta acquisita la nuova prospettiva amministrativa derivante dall'applicazione del Protocollo tra ARERA e le Province Autonome, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia; finora non si conosce alcun intervento sulla questione e il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 nulla dice in materia;

Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (Legge 160/2019 – articolo 1 commi da 816 a 836)

A partire dal 2021 l'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/02/2021, così come modificata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28.04.2021 e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 31.01.2022, ha istituito e regolato il nuovo Canone unico che sostituisce il canone di concessione e l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Sanzioni amministrative da codice della strada

La gestione del servizio di polizia locale è gestita direttamente in economia dal Comune di Castelnuovo.

La gestione e la riscossione delle sanzioni per violazioni amministrative al codice della strada, sono gestite direttamente dal servizio.

L'importo previsto per incassi su ruoli pari ad euro 2.000,00 e l'importo stimato delle sanzioni al codice della strada elevate pari ad euro 10.000,00 al netto del relativo FCDE pari a 10.144,20 e della quota

parte da versare all'ente proprietario della strada, viene destinato per il 50% alla spesa corrente nel rispetto dei vincoli posti dagli art. 208 e 142 del codice della strada.

	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
sanzioni ex art.208 co 1 cds	3.750,00	3.750,00	3.750,00
sanzioni ex art.142 co 12 cds	8.250,00	8.250,00	8.250,00
TOTALE ENTRATE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	10.144,20	10.144,20	10.144,20
Percentuale fondo (%)	84,54	84,54	84,54

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

Sono previsti euro 20.000,00 per prelievo utili e dividendi.

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corr.
2020	25.409,35	0,00%
2021	34.585,34	0,00%
2022	52.525,35	0,00%
2023	36.445,92	0,00%
2024	24.649,21	0,00%
2025	31.196,97	0,00%
2026	0,00	0,00%
2027	0,00	0,00%
2028	0,00	0,00%

La previsione per l'esercizio 2026 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2023 (Titolo IV)	Esercizio 2024 (Titolo IV)	Esercizio 2025* (Titolo IV)	Esercizio 2026 (Titolo IV)
Previsione	9.675,00	23.405,67	0,00	0,00
Accertamento	36.445,92	24.649,21	31.196,97	
Riscossione (competenza)	36.445,92	18.779,25	31.196,97	

* x Acce.to 2025

□ Prev. def. 2025

indicare, tra accertamento 2025 e previsione definitiva 2026, il dato disponibile più recente;

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2026-2028 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

	macroaggregati	assestato 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	Previsione 2028
101	Redditi da lavoro dipendente	481.034,15	472.458,10	472.458,10	472.458,10
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	49.725,00	51.175,00	51.175,00	51.175,00
103	Acquisto di beni e servizi	867.823,83	892.950,00	891.450,00	891.450,00
104	Trasferimenti correnti	257.538,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-	-
107	Interessi passivi	150,00	150,00	150,00	150,00
108	Altre spese per redditi di capitale	-	-	-	-
	rimborsi e poste correttive delle entrate	6.394,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00
109	Altre spese correnti	142.934,69	139.800,77	139.300,77	139.466,90
	Totale Titolo 1	1.805.600,25	1.763.333,87	1.761.333,87	1.761.500,00

Spese di personale

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 sottoscritto dalla Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in data 28/11/2022, le parti hanno condiviso di confermare la disciplina in materia di personale vigente e come nello specifico disciplinata nella sua regolamentazione dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1798 di data 07/10/2022, prevedendo al contempo l'introduzione delle seguenti parziali modifiche: per i comuni che continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o che costituiscono una gestione associata non solo con almeno un altro comune, ma anche con una Comunità o con il Comun General de Fascia, è possibile procedere all'assunzione di personale incrementale nella misura di un'unità per ogni comune e comunità aderente e con il vincolo di adibire il personale neoassunto ad almeno uno dei compiti/attività in convenzione. Tali previsioni sono quindi state disciplinate dall'art. 9 della L.P. 29 dicembre 2022, n. 20 che ha modificato l'art. 8 comma 3.2bis della L.P. 27/2010.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 del 24 novembre 2025 non fornisce ulteriori indicazioni in materia di personale.

La deliberazione della Giunta Provinciale n. 726 del 28 aprile 2023, che sostituisce, a valere dalla data di adozione del provvedimento, la precedente deliberazione n. 1798 di data 07/10/2022, Disciplina le assunzioni del personale dei comuni.

La disciplina può essere riassunta come segue:

- per i soli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
 - Le assunzioni del personale delle categorie diverse dalla figura segretariale sono consentite a tutti i comuni purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019;

- Il comma 3.2 dell'articolo 8 della L.P. 27/2010, come introdotto dall'articolo 12 della L.P. 16/2020, stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa". In attuazione di tale disposizione normativa si fa riferimento alla tabella riguardante la dotazione standard di unità di personale dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 592 di data 16 aprile 2021, che definisce l'assunzione teorica potenziale, utilizzabile una tantum dai Comuni. Ciascun comune dovrà autonomamente valutare la sostenibilità della spesa a regime derivante dalle assunzioni consentite sulla base di quanto sopra.
- I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere purché il volume complessivo della spesa del personale dell'anno di assunzione non superi quella del 2019 (indipendentemente dal fatto che si tratti di spesa a carico della Missione 1 o di altre Missioni del bilancio) e con i medesimi criteri di calcolo dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui al precedente paragrafo, salvo quanto di seguito precisato. Ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, l'articolo 8, comma 3.2.1, della L.P. 27.12.2010, come modificato dalla legge di stabilità provinciale per l'anno 2021, consente di assumere personale oltre il limite di spesa sostenuta nel 2019, se nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza e utilizzabile una tantum. L'eccedenza deve garantire il costo del dipendente assunto rapportato all'anno e, qualora non ci fosse sufficiente disponibilità, si dovrà procedere con l'assunzione part-time. Ciascun comune dovrà autonomamente valutare la sostenibilità della spesa a regime derivante dalle assunzioni consentite sulla base di quanto sopra.
- Sono poi previste altre norme in deroga per l'assunzione di personale dipendente valide per tutti i comuni

Comune	Pop. 2019	cl. Dem.	Dotazione effettiva	Dotazione standard	Differenza	soglia	Eccedenza di fabbisogno	Assunzioni teoriche potenziali
Castelnuovo	1057	3	7,6	7	-0,6	1,5		

Riqualficazione della spesa corrente

Nel periodo 2012-2019 la riqualficazione della spesa corrente è stata inserita all'interno del processo di bilancio con l'assegnazione di obiettivi di risparmio di spesa ai singoli enti locali da raggiungere entro i termini e con le modalità definite con successive delibere della Giunta provinciale (c.d. piano di miglioramento). Alla luce dei risultati conseguiti in tale periodo, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 le parti avevano concordato di proseguire nell'azione di riqualficazione della spesa anche negli esercizi 2020-2024 assumendo come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinato in modo differenziato a seconda che il comune avesse o meno conseguito l'obiettivo di riduzione della spesa.

L'emergenza sanitaria da COVID-19 e le sue conseguenze in termini di impatto finanziario sui bilanci comunali ha determinato la sospensione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 della definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni trentini unitamente all'intento di rivalutare l'efficacia di misure di razionalizzazione della spesa che si basano su dati contabili ante pandemia. Nell'arco del 2022 tuttavia alle problematiche connesse alla pandemia si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità derivanti dalla crisi energetica che ha innescato un aumento generalizzato dei costi incidendo in modo considerevole in termini di spesa nei bilanci degli enti locali. Allo stato attuale l'impatto sulla spesa pubblica dei costi dell'energia elettrica e del gas, del caro materiali e dell'inflazione, con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023 le parti hanno convenuto sull'opportunità di sospendere anche per il 2023 l'obiettivo di qualificazione della spesa, concordando quindi di non fissare un limite al contenimento della spesa contabilizzata nella Missione 1, come indicato nel Protocollo d'intesa per la finanza locale per il 2020 per il periodo 2020-2024. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che recano vincoli alla spesa relativamente all'assunzione di personale. In prospettiva, le parti hanno condiviso l'opportunità di valutare nuove metodologie di razionalizzazione della spesa che, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tenendo

conto degli esiti del raggiungimento del piano di miglioramento provinciale 2012-2019 (enti che non hanno raggiunto l'obiettivo e comuni istituiti a seguito di fusione), introducano anche elementi di tipo qualitativo.

il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 non tratta questo argomento.

Altre spese correnti

Sono ricomprese in questo macroaggregato:

- le spese per la riscossione dei tributi: Euro 1.000,00.=
- i premi per le polizze assicurative: Euro 42.100,00.=
- l'IVA split payment (scissione contabile) da attività commerciale: Euro 28.024,97.=
- l'FPV del salario accessorio: Euro 33.000,00.=
- il fondo di riserva ordinario: Euro 15.000,00.=
- l'FCDE: Euro 20.675,80.=
- il FGDC: Euro 0,00.=

per un importo complessivo pari ad Euro 139.800,77.=.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2026-2028 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo a):

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio)

la Commissione ARCONET in risposta alla domanda n. 25 ha avuto modo di precisare quanto segue:

Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall'esercizio 2015 che, per determinare l'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, con riferimento alla formula indicata nel punto 2) dell'esempio n. 5 dell'appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente:

per gli anni dal 2012 al 2014

(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X): accertamenti esercizio X

per gli anni 2015 e 2016

(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X): accertamenti esercizio X

Anche per il bilancio di previsione 2026/2028, gli enti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, che ricordiamo prevede, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, la possibilità di calcolare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2026-2028 risulta come dai seguenti prospetti:

Anno di bilancio 2026 - Anno di previsione 2026

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	588.431,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	588.431,00	756,28	756,28	0,13
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	588.431,00	756,28	756,28	0,13
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	513.328,13			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	513.328,13			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	467.533,00	9.775,32	9.775,32	2,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illecit.	22.500,00	10.144,20	10.144,20	45,09
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	30.820,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	117.187,87			
3000000	TOTALE TITOLO 3	658.040,87	19.919,52	19.919,52	3,03
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	605.100,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	605.100,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei transf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	605.100,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	2.364.900,00	20.675,80	20.675,80	0,87
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.759.800,00	20.675,80	20.675,80	1,17
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	605.100,00			

Anno di bilancio 2027 - Anno di previsione 2027

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA					
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	587.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	587.000,00	224,95	224,95	0,04
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	587.000,00	224,95	224,95	0,04
TRASFERIMENTI CORRENTI					
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	513.328,13			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	513.328,13			
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	467.533,00	9.775,32	9.775,32	2,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illecit.	22.500,00	10.144,20	10.144,20	45,09
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	30.200,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	116.938,87			
3000000	TOTALE TITOLO 3	657.171,87	19.919,52	19.919,52	3,03
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasf. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00			
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
TOTALE GENERALE (***)		1.757.500,00	20.144,47	20.144,47	1,15
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		1.757.500,00	20.144,47	20.144,47	1,15
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		0,00			

Anno di bilancio 2028 - Anno di previsione 2028

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d) =(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	587.000,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	587.000,00	224,95	224,95	0,04
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00			
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00			
1000000	TOTALE TITOLO 1	587.000,00	224,95	224,95	0,04
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	484.162,00			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00			
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00			
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	484.162,00			
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	467.533,00	9.775,32	9.775,32	2,09
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti da attività di controllo e repressione irreg. e illeciti	22.500,00	10.144,20	10.144,20	45,09
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	30.200,00			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	20.000,00			
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	117.105,00			
3000000	TOTALE TITOLO 3	657.338,00	19.919,52	19.919,52	3,03
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00			
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in c/capitale al netto dei trasfer. da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00			
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00			
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00			
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00			
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00			
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00			
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00			
	TOTALE GENERALE (***)	1.728.500,00	20.144,47	20.144,47	1,17
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	1.728.500,00	20.144,47	20.144,47	1,17
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00			

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

per l'anno 2026 in euro 15.000,00 pari allo 0,85% delle spese correnti;

per l'anno 2027 in euro 15.000,00 pari allo 0,85% delle spese correnti;

per l'anno 2028 in euro 15.000,00 pari allo 0,85% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

a fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del Tuel le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

(1)
a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011);
b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al d.lgs.118/2011);
c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del Tuel. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali):*

lo stanziamento iscritto in bilancio ammonta ad Euro 850.000,00.=.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

– se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

– se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi) devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2021, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2019, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di revisione ha verificato quanto segue:

- il debito scaduto al 31.12.2024 era pari a Euro 0,00.= e si riferivano a nr. 0 fornitori; l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 è stato pubblicato nella sezione trasparenza del sito web istituzionale;

- l'avvenuta trasmissione alla Piattaforma elettronica il 20/01/2025 dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2024 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Dalle verifiche effettuate, sia la riduzione del debito commerciale sia l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, sono tali per cui non si rende necessario l'istituzione del Fondo in argomento, fatta salva la possibilità, nel caso tali valori definitivi siano diversi, di provvedervi entro il 28 febbraio 2024.

L'ente ha ritenuto di prevedere un fondo pari ad euro 0,00 visto l'indice di pagamento del terzo trimestre 2025 pari a -4,65 giorni.

ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Il Comune ha quindi predisposto, in data 31/08/2016, con deliberazione consiliare nr. 25, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con esplicitate le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle società partecipate.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

L'ente, con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dd. 30.04.2015, ha approvato ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire. Il Piano prevedeva il mantenimento di tutte le partecipazioni, ad eccezione della dismissione di due partecipate minori "Funivie Lagorai S.p.A." e "Nuova Panarotta S.p.A."

Con la determinazione n. 12 del 18.02.2016, è stato approvato il bando di asta pubblica per la cessione di n. 9 azioni della società Funivie Lagorai S.p.A., pubblicato all'albo del Comune di Castelnuovo e del Comune di Castello Tesino – sede della società - per il periodo dal 22.02.2016 al

21.03.2016 (data di scadenza dello stesso). Con il verbale d'asta prot. n. 1407 del 22.03.2016, si è preso atto che entro i termini previsti non è pervenuta alcuna offerta.

Per quanto riguarda Nuova Panarotta S.p.A. i provvedimenti assunti dalla società medesima in data 29/01/2016 (azzeramento del capitale sociale e trasformazione in s.r.l.) hanno di fatto comportato la liquidazione della quota di partecipazione.

In data 31.03.2016 prot. n. 1577, è stata inviata alla Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti relativamente al piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, a firma del sindaco pro-tempore.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con la delibera del Consiglio Comunale n. 22 dd. 14.11.2016, è stato approvato un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, puntualmente inviato alla Corte dei Conti con nota prot. n. 6115 dd. 16.11.2016.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Con deliberazione n. 16 del 28 settembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, prevedendo in particolare, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate.

Con delibera del consiglio comunale n. 24 del 27.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2017.

Con delibera del consiglio comunale n. 30 del 20.12.2021 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2020.

Con delibera del consiglio comunale n. 27 del 23.12.2024 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni con i dati dei bilanci delle stesse al 31.12.2023.

Elenco degli organismi partecipati

	Denominazione e data della costituzione	Servizi prevalenti	Quota %
1)	Farmacia Comunale srl	Servizio farmacia	20%
2)	Azienda per il turismo Valsugana soc. coop. – Levico Terme 27/09/2007	Promozione in ambito turistico	1,89%
3)	Funivie Lagorai spa	Promozione turistica	0,0004%
4)	Dolomiti Energia Holding Spa	Produzione, distribuzione energia elettrica, distribuzione gas metano, gestione ciclo integrale delle acque, tariffa rifiuti	0,00049%
5)	Consorzio dei Comuni Trentini	Servizi ai soci	0,54%
6)	Trentino Riscossioni S.p.A.	Servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione entrate tributarie e patrimoniali)	0,0096%
7)	Trentino Digitale S.p.A.	Governance (gestione di funzione e servizi informatici, di diffusione di nuove tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni)	0,0037%

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2026-2028

	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	AZIENDA PER IL TURISMO	TRENTINO DIGITALE	TRENTINO RISCOSSIONI
Per contratti di servizio	5.500,00		2.000,00	1.000,00
Per concessione di crediti				
Per trasferimenti in conto esercizio	1.100,00	1.100,00		
Per trasferimento in conto capitale				
Per copertura di disavanzi o perdite				
Per acquisizione di capitale				
Per aumento di capitale non per perdite				
Altre spese				
Totale	6.600,00	1.100,00	2.000,00	1.000,00

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, prende atto che nessuna società risulta in perdita.

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2024, non scaturiscono risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Risorse per investimenti: fondo per gli investimenti programmati dai comuni per il triennio 2026-2028 – art. 11 l.p. 36/93;

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 le parti avevano concordato di rendere fin da subito disponibile, per le finalità di cui al Fondo in oggetto, un volume di risorse pari a 140 milioni di Euro relativo all'intero triennio 2025-2027. Tali risorse sono state concesse all'inizio del 2025, ai fini di consentire alle nuove amministrazioni comunali un'efficace programmazione degli interventi in un'ottica pluriennale. La Giunta Provinciale con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 si impegna, nell'ambito della manovra di assestamento del bilancio provinciale per il 2026 a valutare, compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, la possibilità di incrementare tale dotazione.

Il fondo per gli investimenti (budget) concesso per il triennio 2025-2027 è pari ad Euro 295.609,49.= giusta delibera della Giunta Provinciale n. 172/2025.

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

605.100,00.= per l'anno 2026

0,00.= per l'anno 2027

0,00.= per l'anno 2028

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri e dal seguente prospetto.

RISORSE	2026	2027	2028
avanzo d'amministrazione	€ -	€ -	€ -
FPV in parte capitale	€ -		
avanzo di parte corrente (margine corrente)	€ -	€ -	€ -
alienazione di beni	€ -	€ -	€ -
contributo per permesso di costruire e sanzioni edilizie (compreso di sanzioni edilizie per Euro 5.000,00)	€ -	€ -	€ -
saldo positivo partite finanziarie	€ -	€ -	€ -
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	€ 605.100,00	€ -	€ -
trasferimenti in conto capitale da altri	€ -	€ -	€ -
mutui	€ -	€ -	€ -
prestiti obbligazionari	€ -	€ -	€ -
leasing	€ -	€ -	€ -
altri strumenti finanziari	€ -	€ -	€ -
altre risorse non monetarie	€ -	€ -	€ -
totale	€ 605.100,00	€ -	€ -

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **si è dotato** di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha potenziato** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

CUP	Missione e componente	Intervento	Termine previsto	Importo finanziamento	note
J34J22000320001	M2C4	2.2 efficientamento energetico patrimonio	31.12.2023	50.000,00.=	in esecuzione
J31F22002770006	M1C1	1.4.3 adozione APP IO	30.04.2024	5.103,00.=	non attivato
J31F22000910006	M1C1	1.2 abilitazione al cloud per la PA locali	31.12.2025	19.752,00.=	in esecuzione
J31F22001170006	M1C1	1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	31.12.2025	79.922,00.=	in esecuzione
J31F22004180006	M1C1	1.4.5 piattaforma notifiche digitali	30.04.2025	23.147,00.=	in esecuzione
J31F22002340006	M1C1	1.4.4 estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale – SPID – CIE	31.12.2025	14.000,00.=	in esecuzione
J31B21005630006	M4C1	1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia	30.06.2026	1.534.100,00.=	in esecuzione
J31B22000770001	M4C1	3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	30.06.2026	750.000,00.=	non attivato
J32E23000090006	M2C4	2.2 efficientamento energetico	31.12.2024	50.000,00.=	in esecuzione
J51F22010930006	M1C1	1.3 piattaforma digitale nazionale dati	31.12.2025	10.172,00.=	in esecuzione
J32E24000170001	M2C4	2.2 efficientamento energetico patrimonio	31.12.2025	50.000,00.=	in esecuzione
J31F24000080006	M1C1	1.4.3 adozione APP IO	30.06.2026	2.673,00.=	in esecuzione

L'Organo di revisione prende atto che ad oggi per i suddetti progetti l'Ente **non ha ricevuto** le anticipazioni del 10% ai sensi dell'art. 9 del D.L. 152/2021.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha previsto** nel DUP una sezione dedicata al PNRR e che tutti i documenti di programmazione **sono** coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato **il rispetto** delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla [FAQ 48 di Arconet](#) anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2026, 2027 e 2028 non sono finanziate con indebitamento.

	anno 2026	anno 2027	anno 2028
apertura di credito			
assunzione mutui			
assunzione mutui flessibili			
prestito obbligazionario			
prestito obbligazionario in pool			
cartolarizzazione di flussi di entrata			
cart.con corrisp.iniz.inf.85% dei prezzi di mercato dell'attività			
cartolarizzazione garantita da Pubblica Amministrazione			
cessione o cartolarizzazione di crediti			
leasing			
premio da introitare al momento di perfez.di operazioni derivate			
Totale	0,00	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2026-2028 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2026	2027	2028
opere a scomputo di permesso di costruire			
acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche			
permuta			
project financing			
trasferimento di immobili ex art. 128, co 4 e 53, co 6 D.lgs 163/2006			
Totale	0,00	0,00	0,00

Limitazione acquisto immobili, mobili e arredi

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2017 prevede che vengano eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3, della legge finanziaria provinciale 27.12.2010, n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5.

INDEBITAMENTO

La legge rinforzata n. 243 del 2012, come modificata dalla legge n. 164 del 2016, all'art. 9, comma 1 e 1 bis, reca le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. A tal fine le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come esplicitate nel medesimo articolo. Il successivo art. 10 della legge n. 243 del 2012 disciplina il ricorso all'indebitamento, prevedendo l'adozione di apposite intese da concludere in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo di competenza tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima. Con specifico riferimento alle operazioni di indebitamento e al loro riflesso sul pareggio di bilancio, si è espressa la Corte dei conti-Sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 20 del 17 dicembre 2019. In tale sede il giudice contabile ha affermato che "Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1 bis, della legge 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)". Con l'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 13 luglio 2020 e con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2079 del 14 dicembre 2020 si è perfezionata l'intesa in materia di indebitamento per il triennio 2021-2023 tra Comuni e Provincia di Trento. In particolare i Comuni trentini hanno assegnato alla Provincia gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle spese per "rimborso prestiti" previste negli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022 dei medesimi Comuni e gli spazi finanziari corrispondenti alla somma delle quote annuali di recupero dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui, definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1035/2016 per l'esercizio 2023.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023, in considerazione dell'incertezza relativa alla programmazione degli investimenti per l'anno 2023, alla luce delle disposizioni normative nazionali in materia di vincoli di finanza pubblica previste dalla L. 243/2012, le parti hanno stabilito che gli spazi finanziari relativi al 2023 assegnati dai Comuni alla Provincia con la deliberazione n. 2079/2020 ritornano nella disponibilità dei singoli Comuni. Le parti hanno condiviso, inoltre, l'opportunità di valutare la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità che garantiscano, per il 2023, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026, le parti hanno concordato l'approvazione dell'intesa orizzontale fra i comuni trentini finalizzata alla gestione unitaria degli spazi finanziari presenti sui bilanci di previsione dell'esercizio 2026, finalizzati ad investimenti da realizzare attraverso il ricorso all'indebitamento, nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012 del complesso dei comuni. A tal fine si considerano ceduti al sistema dei comuni trentini gli spazi finanziari del complesso dei medesimi comuni derivanti dall'operazione di estinzione anticipata effettuata nel 2015, pari per l'esercizio 2026 ad euro 13.865.258,69. Ai fini dell'attuazione dell'intesa orizzontale fra i Comuni, la Provincia riveste la funzione di coordinamento per la corretta applicazione della medesima intesa orizzontale.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2026, 2026 e 2028 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 577.877,12
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 432.608,40
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 655.997,11
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 1.666.482,63
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 166.648,26
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 166.648,26
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 58.332,31
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 58.332,31
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,0000 (XX,XX)
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

1) per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2026	2027	2028
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	1.666.482,63	1.766.404,87	1.759.800,00
% su entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Nel corso del 2015, la Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'art. articolo 1, comma 413 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dell'art. 22 della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), per ridurre il debito del settore pubblico provinciale ha anticipato ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, fornisce nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018-2021 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui, a partire dall'esercizio 2018.

In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.000 (ex Fim);

- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni locali" (U.4.03.01.02.000).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Residuo debito (+)	179.943,89	149.128,74	118.313,59	87.498,44	58.332,31	29.166,18	0,00
Nuovi prestiti (+)							
Prestiti rimborsati (-)	30.815,15	30.815,15	30.815,15	29.166,13	29.166,13	29.166,18	0,00
Estinzioni anticipate (-)							
Altre variazioni +/- (da specificare)							
Totale fine anno	149.128,74	118.313,59	87.498,44	58.332,31	29.166,18	0,00	0,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Quota capitale	30.815,15	30.815,15	30.815,15	29.166,13	29.166,13	29.166,13	-
Totale	30.815,15	30.815,15	30.815,15	29.166,13	29.166,13	29.166,13	-

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	6	2027	2028
Garanzie prestate in essere	0,00	0,00	0,00
Accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	0,00	0,00	0,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2025;
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL, in particolare gli equilibri sono assicurati dai trasferimenti della PAT definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2026 sottoscritto in data 24 novembre 2025;
 - della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
 - del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - gli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
 - gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti provinciali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (tenuto conto di quanto specificato nella sezione competente);
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica e alla riqualificazione della spesa corrente

Riguardo a questi aspetti si rinvia a quanto già specificato nelle relative sezioni del presente parere.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento alle scadenze di legge.

e) Obbligo di pubblicazione

L'ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.gs. 14/3/2013 n.33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con Dpcm 22/9/2014;
- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con Dpcm 22/9/2014.
- L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente

l'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio pur nella considerazione di un contesto internazionale segnato dalle crisi ucraina e mediorientale, dell'impennata dei costi delle materie prime e della spesa energetica nonché dall'aumento dell'inflazione e ai conseguenti effetti sul bilancio degli enti locali;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 e sui documenti allegati.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Trentin Ruggero)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.